

# **STATUTO DEL CONSORZIO “UNIV.E.R.”**

## **ART. 1**

### **COSTITUZIONE**

E' costituito un Consorzio denominato

“UNIV.E.R. – UNIVersity Enterprise Relations”

senza vincoli di punteggiatura e/o rappresentazione grafica.

Il Consorzio è regolato dagli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile e dalle norme contenute nel presente Statuto. Il Consorzio è costituito altresì ai sensi e per i fini di cui agli artt. 60 e 61 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31/08/1933 n. 1592.

## **ART. 2**

### **SEDE**

Il Consorzio ha sede presso l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", piazza S. Eusebio n. 5, Vercelli.

L'attuale indirizzo, potrà essere variato con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze anche altrove.

## **ART. 3**

### **DURATA**

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2030 e potrà essere prorogato ad ogni scadenza per ulteriori 5 anni, con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati.

## **ART. 4**

### **OBIETTIVI**

Il Consorzio ha come scopo principale quello di favorire una stretta collaborazione tra il mondo della ricerca applicata e le necessità delle aziende e dei territori, promuovendo e potenziando l'interazione tra la ricerca condotta da Soci Accademici e il mondo delle imprese, orientandola verso l'internazionalizzazione del sistema socio-economico locale.

Il Consorzio si propone di sviluppare le sinergie generate dall'interazione tra competenze scientifiche, tecnologiche e industriali, ottimizzando le risorse economiche disponibili e indirizzandole verso progetti di ricerca applicata e trasferimento tecnologico in grado di generare un impatto economico e sociale.

Il Consorzio si relaziona in modo strumentale con il Politecnico di Torino, supportandone la sua funzione di istituzione pubblica di alta rilevanza internazionale, con un focus sull'impatto territoriale. In particolare, sostiene il ruolo del Politecnico, al fine di guidare il territorio in un percorso di sviluppo, crescita e apertura globale, affrontando con determinazione le sfide attuali di sostenibilità.

Il Consorzio persegue i seguenti fini:

- gestione di attività di educazione di livello universitario, tesa all'aggiornamento professionale di tecnici, di ricercatori e di professionisti operanti nei settori pubblici e privati ed alla formazione di neolaureati in collaborazione con i Soci Accademici, anche con l'istituzione e/o la gestione di Borse di studio proprie o finanziate dai consorziati o da soggetti terzi;
- formazione e aggiornamento del capitale umano e delle competenze per le imprese, per le pubbliche amministrazioni e per il sistema economico nel suo complesso;
- progettazione, promozione ed erogazione di programmi di formazione e aggiornamento post lauream e post esperienza lavorativa comprese le attività di reskilling ed upskilling;
- svolgimento di attività di supporto alla ricerca applicata e di sviluppo sperimentale per le transizioni energetiche, ecologiche e digitali funzionale all'attività di formazione, trasferimento tecnologico e creazione d'impresa anche in collaborazione con i Soci;
- Sviluppo di attività funzionali e di supporto alla terza missione degli atenei;
- Attività finalizzate a favorire e supportare soluzioni abitative per la comunità universitaria (studenti, neolaureati, giovani ricercatori), quale parte integrante del diritto allo studio e dell'attrattività del territorio
- promozione di attività congiunte fra imprese, Enti locali, altri soggetti pubblici o privati ed i Soci Accademici, nell'ambito di progetti di formazione e/o ricerca di rilievo europeo e internazionale, finalizzati allo sviluppo scientifico, tecnologico, gestionale ed economico;
- promozione di iniziative previste per il finanziamento della Ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- attività rivolte ad agevolare rapporti tra industrie, Enti locali, imprese pubbliche e private ed i Soci Accademici, mediante opere di consulenza, indirizzo e supporto alle attività regolate da specifiche convenzioni stipulate con ciascun Socio Accademico;
- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci consorziati;
- sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di innovazione tecnologica tra centri di ricerca, imprese, enti locali e finanza, anche ricercando contributi da organismi pubblici e privati italiani, esteri o internazionali;
- tutela e gestione della proprietà brevettuale, valorizzazione di know-how, invenzioni e brevetti derivanti da attività di ricerca;
- supporto e assistenza alla creazione ed al consolidamento di nuova impresa e partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria o di innovazione tecnologica;
- supporto ai Soci consorziati alla partecipazione ai bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei;

- attività di sviluppo sperimentale, studio e raccolta dati, diffusione dei risultati mediante insegnamento o trasferimento di tecnologie nell'ambito delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
- attività di supporto alla creazione e gestione di Comunità Energetiche
- attività consulenziali in ambito energetico riguardanti, ad esempio, indagini di mercato e studi di fattibilità tecnico-economica;
- promozione e gestione di rapporti contrattuali a favore dei soci;
- gestione di borse e premi di studio e di stages presso le industrie e gli Enti locali per gli studenti universitari;
- creazione e sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

## **ART. 5**

### **AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, al Consorzio potranno essere ammessi altri soci partecipanti, pubblici o privati, che siano interessati alle finalità del Consorzio.

All'atto dell'ammissione, ad eccezione dei soci accademici di cui all'art.7, i nuovi soci devono impegnarsi a contribuire con una quota iniziale al fondo consortile e con una quota annuale di adesione nelle misure stabilite tempo per tempo dallo stesso Consiglio e come approvate dall'assemblea dei soci.

## **ART. 6**

### **PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

per recesso, da comunicarsi con almeno sei mesi di preavviso mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi presso la sede Consorzio o tramite invio pec all'indirizzo di posta certificata del Consorzio;

- per esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora il socio venga meno agli impegni assunti in qualità di consorziato, danneggi gli interessi del Consorzio mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino l'attività, non rispetti le disposizioni del presente Statuto o le determinazioni assunte nelle forme di rito dagli Organi del Consorzio. Il Consorzio provvederà a comunicare tempestivamente, per conoscenza, agli altri soci la dichiarazione di esercizio del recesso.

Al socio escluso non compete alcun rimborso delle quote conferite o dei contributi da lui versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile.

## **ART. 7**

### **TIPOLOGIA DEI SOCI**

I soci del Consorzio si dividono nelle seguenti categorie

**SOCI FONDATAORI:** sono i soggetti, pubblici o privati, che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio sottoscrivendone l'atto costitutivo, nonché quelli ammessi entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

**SOCI ORDINARI:** sono i soggetti pubblici o privati ammessi a far parte del Consorzio dopo i primi sei mesi dalla data della sua costituzione, in conformità alle norme di cui al precedente art. 5.

**SOCI ACCADEMICI:** sono i soggetti pubblici o privati ammessi a far parte del Consorzio per la loro importanza nel mondo accademico e sono tenuti al solo apporto scientifico, culturale ed organizzativo oltre ai diritti ed alle prerogative indicate nei successivi articoli.

Alla data della costituzione il Politecnico di Torino, Socio Fondatore, rivestiva anche la qualifica di Socio Accademico.

## **ART. 8**

### **FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è costituito da 30.987,42 (trentamilanovecentottantasette virgola quarantadue) Euro.

Esso varierà sia a seguito dell'ingresso di nuovi soci sia conseguentemente a versamenti ulteriori al fondo consortile decisi in sede assembleare.

I Soci Accademici sono tenuti al solo apporto scientifico, culturale ed organizzativo

Il Consorzio non ha fini di lucro ma deve tendere all'autosufficienza della gestione ordinaria.

## **ART. 9**

### **ESERCIZIO SOCIALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI CONSORZIATI**

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base di programmi annuali approvati dall'Assemblea.

Ciascuno dei consorziati, ad eccezione dei Soci Accademici, contribuisce periodicamente in misura paritaria al sostentamento economico del Consorzio secondo quanto viene deliberato dall'Assemblea che approva i programmi annuali di cui al precedente comma e secondo quanto previsto dal precedente articolo 5.

I contributi così determinati sono obbligatori per tutti i soci, sempre esclusi i soci accademici, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

Il consorzio opera con mezzi propri, con i contributi dei consorziati di cui al presente articolo, con le elargizioni corrisposte in qualsiasi forma da parte di terze parti, con sovvenzioni e finanziamenti di vari enti pubblici e privati.

## **ART. 10**

### **STRUTTURA OPERATIVA**

L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base dei programmi approvati dall'Assemblea.

Il Consorzio può avvalersi della collaborazione operativa fornita dai Soci o da personale direttamente assunto secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, in conformità alla vigente normativa, nonché da Enti strumentali partecipati dai Soci attraverso apposite convenzioni;

Il Consorzio può stipulare specifici accordi di programma, anche con i suoi consorziati, per la realizzazione di programmi di sviluppo attraverso una modalità di contrattazione diretta, finalizzata a promuovere attività che rispondano a obiettivi specifici di innovazione e crescita, di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, e che rispondano alle finalità del programma di sviluppo previsto in tali accordi.

## **ART. 11**

### **ORGANI DEL CONSORZIO**

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio.

Sia i soci, sia i componenti gli organi del Consorzio devono fornire il loro indirizzo di posta elettronica; è onere del socio e del componente segnalarne anche i cambiamenti, non essendo quindi opponibile al Consorzio il cambio di posta elettronica non debitamente comunicato al Consorzio stesso.

## **ART. 12**

### **ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CONSORZIATI**

L'Assemblea è formata dai rappresentanti degli Enti consorziati.

Ogni Ente consorziato deve indicare il proprio rappresentante con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consorzio.

L'indicazione del rappresentante è valida fino a nuova comunicazione.

Ogni Ente consorziato dispone di un voto in assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente con lettera raccomandata o con pec inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza (fatto salvo quanto infra in caso di modifiche statutarie).

L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che può essere anche al di fuori della sede del Consorzio, ma comunque in Italia.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno:

- entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio previsionale per l'esercizio successivo, con relativo riparto delle quote di partecipazione dei soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- entro il 28 febbraio di ogni anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e della relazione del Consiglio sull'attività svolta.

L'Assemblea viene comunque convocata ogni volta che lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione o i rappresentanti di almeno 1/3 dei consorziati.

L'Assemblea, alle rispettive scadenze, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art. 13.

L'Assemblea inoltre delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio; in quest'ultima ipotesi si decide, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri.

Nel caso di Assemblea che debba deliberare in merito a modifiche statutarie, l'avviso contenente l'ordine del giorno dovrà essere inviato ai soci almeno 15 giorni prima della prevista adunanza.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei rappresentanti degli Enti consorziati.

Essa delibera validamente sia in via ordinaria che straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti, fermo quanto altrove stabilito nello statuto (in particolare, agli articoli 3 et 16).

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione (sia audio/video sia solo audio), a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, alla eventuale presa in conoscenza e sottoposizione di documenti (anche solo per lettura datane) ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - vengano rese disponibili, ai soggetti legittimati, sin dalla convocazione o comunque in tempo utile e quindi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora di inizio dell'assemblea, le modalità concrete di attivazione della partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.
- Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione della stessa.
- Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con un partecipante all'assemblea, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

### **ART. 13**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea che ne determina altresì il numero dei componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede del Consorzio o altrove ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, previa comunicazione scritta inviata tramite posta raccomandata o telegramma o con messaggio di posta elettronica o con altri strumenti che ne diano prova di ricevuta, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, ridotti a tre nei casi di urgenza. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio.

In particolare al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente con durata della carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio;
- redige i bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio e la relazione annuale sull'attività svolta sottoponendola all'assemblea per l'approvazione;
- predisporre il programma di attività annuale da sottoporre all'assemblea;
- delibera sulle richieste di nuove adesioni;

- cura in generale l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio;
- stabilisce eventuali rimborsi spese per il Presidente e per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio, inoltre, può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o il vice Presidente ne accerti la necessità o l'opportunità - possono essere validamente tenute in teleconferenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente articolo 12.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera svolta nel luogo di convocazione.

#### **ART. 14**

##### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il presidente del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al precedente art. 13, ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Convoca l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati, convoca il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori, sottopone all'esame del Consiglio i Bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Inoltre, vigila sui servizi amministrativi e contabili, assume per conto del Consorzio gli impegni connessi con l'attività consortile e stipula i relativi contratti, svolge compiti di coordinamento ed esercita, in generale, tutte le attività che gli sono affidate per legge.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al Presidente.

#### **ART. 15:**

##### **ORGANO DI CONTROLLO**

Per i casi in cui sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea, il Consorzio nomina un Sindaco o un Revisore.

Qualora la normativa tempo per tempo vigente lo imponga, il Consorzio nominerà, anziché un Sindaco, un Collegio Sindacale; il Consorzio potrà comunque nominare un Collegio Sindacale anche laddove detta forma collegiale non sia imposta, ma solo consentita, dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di nomina di Collegio Sindacale, tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Sindaco si intenderanno riferiti al Collegio Sindacale, senza che occorra novellare lo statuto stesso e con

l'applicazione delle norme tempo per tempo vigenti; il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

In caso di nomina di un Sindaco Unico i riferimenti del presente statuto al Collegio Sindacale si intenderanno riferiti, ove compatibili, al Sindaco.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione (sia audio/video sia solo audio), a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco, che presiede la seduta.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con un partecipante alla riunione, detta riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le decisioni sino a quel momento assunte.

Nel caso di nomina del Sindaco (per i casi in cui sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), esso resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Sindaco, anche se nominato fuori dai tassativi casi di legge, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per i consorzi della tipologia cui il presente Consorzio appartiene ed in subordine per le società a responsabilità limitata o, in casi di silenzio della normativa sul punto, per le società per azioni.

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare il Sindaco (per i casi in cui il sindaco sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea perché questa provveda alla sua sostituzione.

Il compenso del Sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Delle determinazioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Sindaco e sottoscritto dallo stesso.

Il Sindaco, ove nominato, deve assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ove nominato, il Sindaco esercita anche la revisione legale dei conti nei casi di legge.

Qualora il Consorzio nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il revisore legale provvederà a creare un fascicolo di revisione (con tutta la documentazione di

legge) per ogni revisione legale effettuata a norma dell'articolo 10-quater, comma 7 del D.Lgs. n. 39/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art 16**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Il Consorzio si scioglie:

- per il decorso del suo termine di durata;
- per l'impossibilità di conseguire lo scopo sociale;
- per la volontà unanime dei consorziati.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

#### **ART. 17**

#### **NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di Consorzi.